



Comune di Pero
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO
DEL PATRIMONIO VERDE**

COMUNE DI PERO

REGOLAMENTO DEL VERDE

NORME PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO VERDE

ART. 1
Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale, sia nella parte urbanizzata che in quella libera, sia per il patrimonio verde esistente che per quello di nuova formazione.

ART. 2

Rilevamento e catalogazione

Nel Comune di Pero è istituito un catasto del patrimonio arboreo con catalogazione delle specie arboree presenti e degli impianti suddivisi secondo: categorie di aggregazione, importanza storico ambientale, destinazione d'uso.

Obiettivi della catalogazione sono:

- censimento organico delle presenze arboree e delle principali presenze arbustive con individuazione dei singoli esemplari per dimensione, specie e collocazione;
- censimento delle aggregazioni esistenti, secondo classificazioni specifiche: parchi di interesse sovracomunale, parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, verde stradale, viali e piazze, giardini di corredo di strutture e servizi.

Per il verde esistente tale catasto consiste nel Rilievo del Verde redatto nell'estate 1989 è già agli atti del Comune.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad aggiornare periodicamente il catasto in relazione allo sviluppo e le modificazioni che il patrimonio verde subirà successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

ART. 3

Localizzazioni - scelte urbanistiche

La realizzazione di impianti vegetali deve essere preceduta da uno studio di idoneità sia urbanistica che pedologica, geomorfologica, agronomica e paesaggistica. L'inserimento di un assetto vegetale deve essere compatibile con lo sviluppo delle zone urbanizzate per le quali deve essere supporto e elemento di equilibrata alternativa: nello stesso tempo la disposizione deve essere tale che le essenze vegetali possano svilupparsi nel modo migliore.

Nella pianificazione urbanistica e nell'assetto viario dell'aggregato urbano si dovrà tenere in massima considerazione la necessità di dotare l'impianto vegetale esistente o di nuova formazione di tutti quei servizi indispensabili alla sua conservazione ed al corretto uso. In particolare la dotazione di parcheggi, l'accessibilità progettata in modo

che l'impianto costituisca sempre un percorso pedonale alternativo, illuminazione, dotazione di raccolta rifiuti e di fasce non di sosta dove sia possibile consentire l'accesso ad animali domestici.

La realizzazione di nuovi impianti risponderà inoltre ai criteri di programmazione previsti nel Piano Ordinatore del Verde.

L'Amministrazione Comunale, coerentemente alle indicazioni dello strumento urbanistico (P.R.G.) in corso di approvazione, si impegna a dotarsi di tale strumento di pianificazione di settore.

ART. 4

Usi compatibili e/o destinazioni

a) Usi compatibili e destinazione dei parchi e dei giardini esistenti

In tutti i luoghi dove la presenza di specie vegetali di particolare rilevanza ha raggiunto dimensioni eccezionali o dove sono presenti specie rare ovvero dove all'impianto vegetale si aggiungono elementi di arredo e di impianto di particolare interesse vanno escluse tutte quelle attività che fanno presupporre grande concentrazione di presenze, calpestio dei tappeti erbosi, danno agli apparati radicali e all'impalcato dei rami.

Vanno inoltre esclusi giochi sui tappeti erbosi sia di persone che di animali, passaggio con qualunque mezzo meccanico; l'attraversamento di canalizzazioni per impianti potrà essere collocato esclusivamente sotto i vialetti pedonali.

La destinazione dei giardini è da intendersi come luogo di sosta che esclude tutte quelle attività incompatibili con tale destinazione o non idonee con il tipo specifico di impianto vegetale (cespugli a fioritura, aiuole e bordure fiorite, zone di sosta e relax).

b) Usi compatibili e destinazione d'uso dei parchi urbani di nuovo impianto

Dovranno essere previste zone ad inerbimento particolare dove sia possibile il gioco del pallone e il gioco di animali liberi, nonché zone per manifestazioni dove sia prevista una grande concentrazione di persone.

Dovranno comunque essere vietate tutte quelle attività (passaggio di mezzi meccanici, attraversamento di cavi elettrici etc;) che possano danneggiare l'apparato radicale o l'impalcato dei rami.

Attività sportive e passaggio di cicliste dovranno essere previsti in posizione idonea all'uso e alla salvaguardia del patrimonio vegetale.

ART. 5

Gestione, vigilanza e controllo

a) Competenze

E' competenza del sett. serv. tecn. comunali, la verifica alla gestione di tutte le opere di manutenzione del patrimonio vegetale comunale. Per esse l'Amministrazione Comunale si dota di un capitolato speciale d'appalto per la manutenzione delle opere a verde e del paesaggio.

In occasione di appalto delle opere di potatura, reimpianto e riassetto programmato delle specie d'alto fusto, i serv. tecnici dovranno predisporre un preciso capitolato d'appalto completo di tutte le norme che le ditte concorrenti dovranno osservare, e rispondente ai moderni principi di arboricoltura (si veda anche art. 44)

Analogamente si procederà, per quanto attiene alla manutenzione ordinaria, alla predisposizione di specifico capitolato d'appalto.

In occasione di nuovi impianti con destinazione sia parco che a giardino o viale, l'Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di uno specifico progetto esecutivo completo di atti d'appalto cui le ditte concorrenti dovranno attenersi.

Nel caso che l'Amministrazione Comunale voglia far ricorso allo strumento dell'appalto-concorso dovrà dare precise disposizioni per il tipo di impianto richiesto e dovrà formare una commissione tecnica idonea, che comprenda anche un agronomo, un fitopatologo e un architetto paesaggista, in grado di valutare le offerte delle ditte invitate.

Alla vigilanza e al controllo dei lavori è delegata l'Amministrazione Comunale che dovrà dotarsi di personale con adeguata competenza professionale. A tale scopo l'Amministrazione Comunale si impegna alla specifica formazione del personale addetto, sia attraverso l'aggiornamento professionale che con il ricorso a consulenti nel campo dell'agronomia e dell'arboricoltura. A tali competenze si ricorrerà anche nei citati casi di progettazione e predisposizione dei capitolati.

b) Opere necessarie

In particolare dovranno prevedersi idonee opere di manutenzione ordinaria comprendente le opere di potatura di essenze arboree e arbustive, le concimazioni, gli interventi agronomici, la difesa fitosanitaria, l'irrigazione e il taglio dei tappeti erbosi e di manutenzione straordinaria comprendenti la potatura di formazione la potatura contenimento, la potatura di mantenimento e riforma, la potatura di risanamento e i diradamenti.

Le opere di cui sopra potranno essere comprese e programmate in uno specifico "piano di gestione del verde".

c) Grandi trapianti

Ove per motivi di pubblico interesse fosse necessario rimuovere esemplari di particolare pregio e dimensione andrà sempre data la preferenza al trapianto piuttosto che all'abbattimento.

Allo scopo potranno essere usate le moderne macchine per grandi trapianti e comunque garantendo alla pianta una zolla di dimensioni adeguate, in ogni caso di diametro superiore al triplo di quello del colletto.

ART. 6

Norme fitosanitarie

a) Norme relative agli alberi

1) Criteri di abbattimento

L'abbattimento di una pianta deve essere preceduto da sopralluogo e perizia tecnica che ne accerti la pericolosità per cose e/o persone, o l'irrecuperabilità sanitaria, o l'effettivo impedimento rappresentato dalla pianta all'effettuazione di opere di pubblica utilità.

In caso di immediato pericolo per cose o persone il Tecnico comunale potrà ordinare sotto la propria responsabilità l'immediato abbattimento delle piante pericolose, riservandosi di presentare alla Giunta Municipale una relazione a giustificazione dell'urgenza dell'intervento.

2) Profilassi delle malattie letali

L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in inverno o in estate; dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio utilizzando aspiratori e dovrà essere sospeso il traffico limitrofo durante l'operazione; il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate e il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici; infine il focolaio di infezione dovrà essere controllato mensilmente allo scopo di individuarne tempestivamente il diffondersi.

3) Profilassi delle malattie che colpiscono la chioma

I trattamenti devono essere idonei e tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili, specialmente per quanto attiene ai fitofarmaci utilizzati: la preferenza andrà sempre data ai prodotti a bassa tossicità e, possibilmente, ai metodi di lotta biologica per garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente.

b) Norme relative ai tappeti erbosi

Dovranno sempre essere vietate le installazioni di strutture mobili che comportino ombreggiamento prolungato, costipamento e disseccamento del manto erboso.

Nel caso di costituzione di nuovi tappeti erbosi si dovrà vietarne l'utilizzo per almeno tre mesi dopo l'impianto.



ART. 7

Norme per i nuovi impianti

a) Criteri di scelta delle essenze vegetali

E' fondamentale che prima di ogni progettazione di nuovo impianto vengano analizzate:

1. le caratteristiche climatiche della zona;
2. le caratteristiche fisico-chimiche e la capacità idrica del suolo, nonché la fertilità;
3. le caratteristiche delle specie acclimatate nella zona, già selezionate naturalmente;

e si proceda a considerare per la scelta delle specie da impiegare:

4. vita presunta della specie;
5. forma e dimensione della chioma a maturità, e caratteristiche d'accrescimento (rapido o lento);
6. caratteristiche dell'apparato radicale;
7. conoscenza delle avversità a cui la pianta è soggetta;
8. resistenza all'inquinamento atmosferico, alla salinità, al costipamento;
9. costo e dimensione delle piante.

b) Norme tecniche per la piantagione

- Disposizione delle piante lungo le strade -

1. L'asse delle alberature deve distare almeno m 6 dall'allineamento degli edifici ed almeno m 1.50 dal ciglio del marciapiede; distanze inferiori sono ammissibili solo in relazione all'uso di specie a ridotto sviluppo o forma fastigiata della chioma;
2. nelle strade che presentino un arretramento degli edifici di almeno m 3.50 dall'allineamento stradale, le alberature potranno trovare posto su marciapiedi di m 4 di larghezza;
3. la distanza tra pianta e pianta potrà variare da m 6 a m 12 in dipendenza del tipo di specie e della grandezza della chioma delle piante adulte, e in relazione al tipo di illuminazione stradale da adottare;
4. le alberature dovranno rispettare un arretramento di m 25 dagli incroci stradali ed assicurare le esigenze dei passi carrabili;
5. per garantire un adeguato sviluppo alle piante occorre che le alberature si elevino su superfici della larghezza minima di m 1.50x1.50 non ricoperte da materiali impermeabili (asfalto);
6. le alberature sono compatibili con sezioni stradali di dimensioni adeguate:
 - la doppia alberatura richiede una larghezza minima di 24 m
 - un doppio filare al centro della strada è compatibile con sezioni comprese tra i 20 e i 24 m
 - le sezioni stradali inferiori ai 20 m possono consentire un solo filare da collocare nel marciapiede più soleggiato
 - alberature multiple, con più di due filari, richiedono sezioni stradali superiori a 24 m.



- Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi -

La distanza tra albero e albero dovrà sempre tenere conto della dimensione della chioma a maturità evitando che la zona di sovrapposizione delle chiome superi 1/3 dell'intera estensione

- Messa a dimora delle essenze -

Le piante a radice nuda dovranno essere trasportate dal vivaio osservando tutte le norme atte a ridurre la disidratazione di peli radicali e radichette.

La buca di interro dovrà essere di dimensioni tali che l'apparato radicale possa essere inserito senza piegamenti, comunque di dimensioni mai inferiori a m 0.80x0.80x0.80, opportunamente drenata, specialmente in corrispondenza di zone fortemente costipate. Se la fossa che deve ospitare la pianta è stata eseguita con le moderne trapiantatrici la parete si presenta levigata; questo strato di difficile permeazione va scarificato meccanicamente o manualmente. Sul fondo della buca dovrà essere posta sostanza organica ben matura o torba neutra che comunque non dovrà venire in contatto con le radici.

Il reinterro dovrà essere fatto con terreno di cui va migliorata la struttura con eliminazione delle infestanti, di sassi, e con aggiunta di terriccio o torba neutra e di concime minerale terziario. Le piante con pane di terra dovranno dare garanzia di essere state zollate nella primavera precedente il trapianto e recare segni di apparato radicale rinnovato e diffuso.

Dopo la messa a dimora gli alberi potranno essere sostenuti con pali o tiranti che non dovranno danneggiare le piante né impedirne il libero sviluppo. I sostegni dovranno comunque essere applicati ad altezze non superiori a 1/3 dell'altezza della pianta stessa per consentire il naturale sviluppo dei tessuti di sostegno.

Le piante utilizzate dovranno essere nelle migliori condizioni sanitarie (assenza di carie e cancri fungini, insetti xilofagi, scortecciature, rotture di branche etc.):

c) Pavimentazioni

Nella scelta dei manufatti di corredo delle aree alberate, dovrà essere posta particolare attenzione all'allontanamento delle acque di superficie, in modo che siano assorbite dal terreno evitando gli effetti di ruscellamento.

I viali asfaltati o pavimentati in modo impermeabile dovranno essere dotati di idonea canalizzazione di scolo.

Ove necessario (alberature stradali, parcheggi etc.) dovranno essere poste idonee protezioni alla base del fusto degli alberi. In ogni caso si dovrà avere cura di assicurare alla base della pianta una superficie minima libera da pavimentazioni impermeabili (si veda art. 7 b) punto 5) e protetta dal calpestio onde consentire gli indispensabili scambi gassosi e idrici tra radici, terreno e ambiente.

d) Recinzioni

Dove è necessario porre delle recinzioni, sia di protezione delle proprietà private come di quelle pubbliche, dovrà essere studiata sempre una recinzione trasparente, sorretta da uno zoccolo in calcestruzzo opportunamente interrato per consentire il regolare deflusso delle vene d'acqua.

ART. 8

Protezione degli alberi in cantiere

In tutti i casi di apertura di cantieri in prossimità di alberature (cantieri stradali, lavori sulle reti tecnologiche etc;) dovrà essere garantita la massima protezione delle piante dai danni provocati dai mezzi meccanici o di altro genere, anche ricorrendo all'allestimento di apposite protezioni.

In tutti i lavori di scavo si dovrà porre la massima attenzione al rispetto dell'apparato radicale, procedendo, se necessario, allo scavo manuale in prossimità delle radici, ed evitando per quanto possibile lacerazioni estese, ricorrendo eventualmente alla recisione delle radici con forbici o sega.

Apposite norme di protezione andranno inserite nei capitolati d'appalto relativi ai lavori di cui sopra.

ART. 9

Criteri di gestione e di assestamento programmato delle specie d'alto fusto

1) Dovrà essere programmata la manutenzione ordinaria (irrigazione, potatura, concimazione, lotta antiparassitaria, arieggiamento del terreno etc.) tenendo sempre in considerazione la possibilità di interventi straordinari.

2) Per le alberature in filare dovranno essere scelte quelle specie di massima longevità che richiedono manutenzione minima.

3) Dovrà essere considerato il ciclo presunto della specie scelta e programmare la sostituzione per tempo con individui più giovani.

4) Per aumentare la conoscenza degli ambienti vegetali è utile educare i fruitori offrendo la possibilità di seguire lo sviluppo delle specie disposte secondo criteri sistematici, fitogeografici e fitosociologici, creando degli spazi che facilitino il riconoscimento delle specie e delle cenosi vegetali.

5) Nell'ambito della pianificazione di settore è utile che si rispettino i criteri di seguito indicati:

- scelta delle specie in armonia con le peculiarità storiche, estetiche e paesaggistiche del luogo;
- creazione di assetti vegetali coerenti con la flora originaria e al tempo stesso rappresentativi delle principali essenze ornamentali.

ART. 10

Patrimonio vegetale privato - ambito di applicazione

Le norme del presente articolo 10 e seguenti si applicano nelle zone edificate e nell'ambito della validità dei Piani Regolatori, ad esclusione delle zone previste per un'utilizzazione agricola e forestale.

Sono soggetti a tali norme gli alberi che abbiano una circonferenza del fusto misurata ad 1 m di altezza dal suolo di almeno 80 cm.

Nel caso di alberi con più tronchi la somma delle circonferenze di ciascun fusto dovrà superare i 100 cm.

Sono altresì soggetti tutti quegli alberi la cui conservazione è prevista da un piano regolatore particolareggiato.

Non sono soggetti gli alberi da frutta e gli alberi soggetti a particolare forma di tutela.

ART. 11

Interventi vietati

E' vietato abbattere, rimuovere o danneggiare gli alberi di cui all'art. 10, nonché modificarne la struttura.

Sono consentiti gli interventi improrogabili per l'allontanamento di un pericolo immediato che devono essere tempestivamente notificati al Comune.

Per danneggiamento si considerano i disturbi provocati alle radici da:

- a) pavimentazioni impermeabili;
- b) scavi o ammassi di materiali;
- c) depositi o sversamenti di sostanze nocive alle piante.

si considerano inoltre danneggiamenti i disturbi provocati al fusto e alla chioma da scorrette potature e capitozzature. Per corretta potatura si intende il taglio di ritorno a tutta cima. Per potatura scorretta si intendono anche i tagli rasi che non rispettano la zona del collare e del ramo. Per modifica si intende ogni intervento che snaturi l'aspetto caratteristico o comprometta l'ulteriore crescita degli alberi.

Sono ammesse le rimozioni (zollatura e nuova piantagione) solo quando queste vengano effettuate nelle epoche adatte e con le modalità adeguate.

In ogni caso la zolla dovrà avere un diametro superiore al triplo di quello della pianta.

ART. 12

Eccezioni ed esenzioni

Esenzioni al divieto previsto dall'art.11 possono essere richieste per iscritto al Comune, mediante la presentazione di una relazione corredata di fotografie e, se necessario, da planimetrie e schizzi in cui si specificano le motivazioni e gli alberi interessati.



Sono ammesse esenzioni al divieto di cui all'art.11 quando:

- 1) Il proprietario, in base a prescrizioni del diritto pubblico sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi;
- 2) Un'utilizzazione ammessa secondo le norme urbanistiche non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali;
- 3) Dall'albero provengano pericoli documentati da perizia tecnica di professionista qualificato, e tali pericoli per persone o cose non possano essere evitati in altro modo e con una spesa ammissibile; l'esenzione è ammessa anche nel caso di un albero ammalato la cui conservazione non sia possibile con una spesa tollerabile;
- 4) La rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili;
- 5) L'esenzione sia richiesta per il bene della collettività.

Al proprietario a cui viene concessa l'esenzione di cui sopra può essere richiesto di piantare e mantenere a proprie spese alberi di determinate specie e dimensioni, in sostituzione degli alberi rimossi.

ART. 13

Interventi prescritti

Il Comune può prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinate misure per la cura, conservazione e difesa degli alberi; ciò vale in particolare quando si devono predisporre od eseguire opere edilizie.

Il Comune può disporre che il proprietario consenta l'esecuzione di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti che il proprietario stesso non è in grado di eseguire.

ART. 14

Protezione degli alberi nella concessione di licenza edilizia.


All'atto della richiesta di concessione edilizia, nella planimetria allegata vanno riportati gli alberi esistenti, la loro localizzazione, la tipologia e la loro altezza.

Ogni eventuale modifica deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 12.

ART. 15

Norme transitorie

Gli impianti vegetali di cui al presente Regolamento, esistenti alla data della sua entrata in vigore, dovranno, in occasione di eventi di manutenzione straordinaria, essere gradualmente uniformati alle disposizioni vigenti



ART. 16

Sanzioni

Chiunque contravvenga al presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa commisurata alla gravità dell'infrazione. Per l'applicazione del presente Regolamento, qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Legge Statale o Regionale, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale (Art.106 R.D. 3.3.1934 N° 383).

ART. 17

Data di entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto della sua approvazione da parte dell'Organo deliberante, dopo la successiva pubblicazione per giorni quindici.

